

Ania

Relazioni Istituzionali



D.L. n. 18/2020 - Virus COVID-19: c.d. “CURA ITALIA”

**Convertito nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27:
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi.»**

[Testo del dl n. 18/2020 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 - GU n. 110 del 29 aprile 2020 - S.O. n. 16/L.](#)

Il **Decreto-legge Cura Italia n. 18/2020** (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*) è stato approvato il **24 aprile, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati nel testo identico a quello già approvato dal Senato ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.g. n.110 del 29-04-2020 – Suppl. ordinario n. 16/L.**

Si evidenziano i **seguenti articoli di interesse per il settore** tra cui:

- **125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo** e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli Comuni).

La norma prevede una proroga dei termini riferita alla r. c. auto. Infatti, durante l'iter al Senato sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno reso applicabile l'estensione del periodo di comportamento, da 15 a 30 giorni, a tutti i contratti scaduti e non ancora rinnovati, o che scadranno, nel periodo complessivamente compreso tra il 21 febbraio e il prossimo 31 luglio. Aumentando così il numero dei contratti che possono beneficiare dell'estensione del periodo di comportamento assicurativo, rispetto alla versione originaria della norma contenuta nel d. l. "Cura Italia" che prevedeva l'applicazione del beneficio a partire dal 17 marzo, data di entrata in vigore del d. l. stesso.

Si prevede inoltre, la possibilità per l'assicurato di chiedere la sospensione per legge della copertura assicurativa, fino al 31 luglio. La sospensione ex lege, non prevista nel testo originale, è a titolo gratuito per l'assicurato che ne fa richiesta ed è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla sospensione prevista dal contratto. La nuova norma, a fini di chiarezza, ribadisce il divieto di circolazione e di sosta su strade e aree a uso pubblico del veicolo durante l'eventuale sospensione della polizza.

Si segnala, infine, che è rimasta invariata la norma, sempre prevista dall'art. 125, secondo la quale sono prorogati di ulteriori 60 giorni i termini previsti per la formulazione dell'offerta di risarcimento di un sinistro r. c. auto da parte della compagnia o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone. Anche questa proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020.

- **35 (Disposizioni in materia di terzo settore).** Al comma 3-ter, si prevede che anche gli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del Codice civile, vale a dire le associazioni anche non riconosciute e le fondazioni nonché, più in generale, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge,

regolamento o statuto (la norma è di particolare rilievo per i fondi pensione preesistenti, vale a dire costituiti prima del 15 novembre 1992, e le casse di assistenza);

- 52 (Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).

Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (**Volatility Adjustment**) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato). Si è ridotto, infatti, da 100 a 85 punti base, il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.

- 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. Fondo Gasparrini). Al comma 1 sono state apportate alcune integrazioni volte a estenderne l'applicazione;

- 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della specifica normativa vigente anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 11-bis). Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (e anche successivamente a tale periodo) gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento (comma 20-bis). Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica (comma 20-ter).

- 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). Il periodo di sospensione dei termini delle procedure amministrative è stato esteso a ulteriori fattispecie, mentre la scadenza

di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati è stata prorogata ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

- **104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento).** È stata prevista la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità al 31 agosto 2020 in relazione a tutti i documenti con scadenza dal 31 gennaio 2020.

- **106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società).**

Sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. È incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto.

Per quanto concerne **gli ammortizzatori sociali**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica si segnala quanto segue:

- vengono previste disposizioni speciali - quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive - per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (**art. 19, co. 1-4**);
- l'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto - nel 2020 e per un massimo di nove settimane - anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale) (**art. 19, co. 5**);

- In sede di conversione in legge è stata prevista un'estensione delle agevolazioni per i contratti a termine, mediante l'inserimento dell'articolo 19-bis, secondo il quale, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dal DL Cura Italia è consentita la possibilità – in deroga a quanto previsto dal Testo Unico sui contratti di lavoro (D. Lgs. n. 81/15) - di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
- **per quanto riguarda specificatamente il comparto assicurativo** – che dispone del Fondo di Solidarietà di settore - le Compagnie interessate potranno presentare la richiesta di assegno ordinario per i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa al Fondo medesimo (sempre per un massimo di nove settimane), avendo la possibilità di attingere dal Fondo fino a 1,4 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati dal momento dell'iscrizione al Fondo stesso fino al trimestre precedente la domanda di accesso alla prestazione. Le domande di assegno ordinario devono essere accompagnate dalla sottoscrizione di un accordo sindacale, anche se con procedure semplificate rispetto a quanto previsto dal Regolamento del Fondo, e saranno deliberate - previa istruttoria degli uffici INPS competenti - direttamente dal Presidente in qualità di Commissario fino alla scadenza della misura straordinaria prevista per il 1° giugno p.v. (appositamente definita per l'emergenza sanitaria);
- viene consentito alle Regioni e Province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (art. 22);
- vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro.

Si segnalano, infine, alcune **Misure di natura fiscale** con le quali vengono sospesi e rinviati i termini previsti per il versamento di imposte, tributi e contributi, nonché per l'espletamento di adempimenti tributari diversi dai versamenti.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli:

- **61** estende a una serie di settori di attività economiche – segnatamente quelle più penalizzate dalle conseguenze legate alle stringenti misure di contenimento del contagio recentemente introdotte - la sospensione dei versamenti delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi INAIL, già prevista dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 limitatamente al settore turistico-alberghiero.

Il differimento dei versamenti alla fine di maggio riguarda tra gli altri il settore dei trasporti, quello della ristorazione, quello dell'educazione materna, primaria e secondaria e quello degli spettacoli.

- **62, comma 1**, prevede una proroga generalizzata degli adempimenti tributari diversi dai versamenti i cui termini in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio vengono spostati al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni; sono così prorogati i termini di presentazione della dichiarazione IVA e della denuncia annuale dei premi incassati ai fini dell'imposta sulle assicurazioni.

Dalla proroga sono invece esclusi gli invii telematici all'Anagrafe tributaria dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per i quali resta fermo il termine del 31 marzo, già prorogato dal precedente decreto-legge n. 9 a seguito dell'emergenza sanitaria.

Per i soggetti di minori dimensioni (con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro), oltre alla proroga al prossimo 30 giugno di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza fino alla fine di maggio, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi INAIL. I versamenti in parola dovranno, comunque, essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o con possibilità di versare fino a un massimo di cinque rate.

- **67** dispone la proroga dei termini in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 relativamente alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli Uffici degli enti impositori.

- **68** sospende i termini di versamento, scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.